



COMUNE DI BOTTIDDA

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29/05/2026

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) /TARIFFA CORRISPETTIVA – INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO RELATIVO ALLA COMPENSAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI CON MOROSITÀ PREGRESSE.

L’anno duemilaventisei, addì ventinove, del mese di Maggio alle ore 12:15, nella SALA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. n. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
NIEDDU IVO	SI
MUREDDA MARIO	SI
SIRI LUCA	SI
CAVAL NICOLINO	SI
CAUGLIA CINZIA	SI
CHESSA PAMELA	--
SECCHI MICHELE	--
COCCO DANIELE SECONDO	SI
SATTA MARIA ROSARIA	--
MARONGIU EDOARDO	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Segretario ROCCU DANIELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente PRESIDENTE SIRI LUCA, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- la TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

VISTI:

- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della TARI;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare l'articolo 57-bis;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante i principi e criteri per la definizione delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;

RICHIAMATE:

- la deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR);
- la deliberazione ARERA 584/2025/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 123/2026/R/RIF, recante semplificazioni e disposizioni transitorie per l'anno 2026;

CONSIDERATO che:

- la regolazione ARERA prevede il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni di disagio economico;
- il bonus sociale rifiuti è erogato dal Comune o dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU);
- la regolazione vigente consente la facoltà di compensazione del bonus con morosità pregresse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal TUBR;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'articolato del TUBR (articoli 10.6, 10.7 e 10.7-bis) disciplina:

- la compensazione previa attivazione di procedure di sollecito nei casi di crediti non ancora definitivi;
- la compensazione diretta nei casi di crediti certi, liquidi ed esigibili;
- tale facoltà presenta rilevanti implicazioni sul piano:
 - della gestione della riscossione,
 - della tutela dell'utente,
 - della rendicontazione del bonus;

RITENUTO necessario disciplinare espressamente, a livello regolamentare, le modalità di esercizio della facoltà di compensazione del bonus sociale rifiuti, nonché garantire trasparenza nei confronti dell'utenza, uniformità applicativa e coerenza con la regolazione ARERA;

VISTA la necessità di introdurre nel vigente Regolamento TARI una specifica disposizione in materia come di seguito esposta:

Articolo nuovo
Art. 30 bis – Compensazione del bonus sociale rifiuti con crediti pregressi 1. <i>In attuazione della regolazione ARERA in materia di bonus sociale rifiuti, il Comune, per il tramite del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU), riconosce il bonus sociale rifiuti agli utenti domestici aventi diritto secondo le modalità stabilite dal Testo Unico di cui alla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF e successive modificazioni e integrazioni.</i> 2. <i>Fermo restando il riconoscimento del beneficio agli aventi diritto, il GTRU può trattenere, in tutto o in parte, l'importo del bonus sociale rifiuti a compensazione di crediti pregressi riferiti al medesimo utente, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla regolazione ARERA e dal presente regolamento.</i> 3. <i>Qualora i crediti pregressi non risultino ancora certi, liquidi ed esigibili, la compensazione può essere effettuata previa attivazione delle procedure di sollecito previste dalla regolazione vigente, mediante comunicazione all'utente dell'intenzione di trattenere il bonus a copertura del debito, con indicazione dell'importo dovuto e del termine entro il quale provvedere al pagamento o alla regolarizzazione della posizione. In tali casi, l'erogazione del bonus è sospesa per il periodo previsto dalla regolazione ARERA, decorso il quale, in assenza di pagamento o di contestazione fondata, il GTRU può procedere alla compensazione.</i> 4. <i>Qualora i crediti pregressi risultino certi, liquidi ed esigibili, anche a seguito di accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini o per effetto di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il GTRU può procedere direttamente alla compensazione del bonus sociale rifiuti, senza necessità di attivare le procedure di sollecito di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di darne evidenza nel documento di riscossione recante la prima rata utile.</i> 5. <i>La compensazione di cui ai commi precedenti ha natura facoltativa e non costituisce obbligo per il GTRU ed è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione ARERA, nonché nei limiti dei termini di prescrizione dei crediti.</i> 6. <i>L'importo del bonus trattenuto in compensazione non può in ogni caso eccedere l'ammontare del debito residuo del contribuente né l'importo del bonus spettante per l'annualità di riferimento.</i> 7. <i>Nei casi di compensazione, il GTRU è tenuto a fornire adeguata informazione all'utente, mediante evidenza nel documento di riscossione o con apposita comunicazione, indicando l'importo del bonus riconosciuto, la quota trattenuta e il debito oggetto di compensazione.</i> 8. <i>Il GTRU provvede a registrare le operazioni di compensazione nei sistemi informativi previsti dalla regolazione ARERA, inclusa la piattaforma SGAt, ai fini della corretta rendicontazione del bonus sociale rifiuti.</i> 9. <i>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di riscossione, accertamento e gestione della morosità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.</i>

VISTO l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI APPROVARE** la modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante l'introduzione dell'articolo citato in premessa;
2. **di dare atto** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;
3. **di pubblicare** la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;

- 4. di pubblicare** il Regolamento modificato: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti

Infine, stante l'urgenza,

PROPONE DI DELIBERARE

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 292 del 07/05/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio CAVAL PIETRO in data 07/05/2026

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

PRESIDENTE SIRI LUCA

Il Segretario Comunale

Segretario ROCCU DANIELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 370

Il 29/05/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 10 del 29/05/2026 con oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) /TARIFFA CORRISPETTIVA – INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO RELATIVO ALLA COMPENSAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI CON MOROSITÀ PREGRESSE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CAVAL PIETRO il 29/05/2026.